

DELIBERAZIONE 6 MARZO 2014
93/2014/R/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEGLI
ULTERIORI ADEMPIMENTI PREVISTI IN MATERIA DI GARE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 6 marzo 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto - legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13)
- il decreto del 19 gennaio 2011 (di seguito: decreto 19 gennaio 2011);
- il decreto del 21 aprile 2011;
- il decreto del 18 ottobre 2011 (di seguito: decreto 18 ottobre 2011);
- il decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni, 12 novembre 2011, n. 226 (di seguito: decreto 226/11);

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 marzo 2012, 77/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 77/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 407/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 230/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 230/2013/R/gas);
- la memoria dell’Autorità 13 gennaio 2014, I/2014/I/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2014, 5/2014/R/COM (di seguito: deliberazione 5/2014/R/com);
- la segnalazione dell’Autorità 13 febbraio 2014, 58/2014/I/GAS (di seguito: segnalazione 58/2014/I/gas).

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 19 gennaio 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, ha determinato gli ambiti territoriali minimi per l’affidamento delle concessioni per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con il decreto 18 ottobre 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, ha determinato i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale;
- con il decreto 226/11, i Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni hanno adottato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con la deliberazione 77/2012/R/gas, l’Autorità ha dato avvio a un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi degli adempimenti previsti in materia di criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 1, del decreto 226/11 prevede che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandino al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, ove presente;
- l’articolo 8, comma 4, del decreto 226/11 prevede che il gestore corrisponda annualmente agli Enti locali una quota parte della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, relativa al proprio territorio comunale sia nel caso in cui la rete sia di proprietà dell’Ente locale sia nel caso in cui sia di proprietà del gestore, nonché della relativa quota di ammortamento annuale di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d) del decreto 226/11, fino al 5%, come risultato dell’esito della gara;

- l'Allegato 1 al decreto 226/11 riporta, per ciascun ambito individuato ai sensi del decreto 19 gennaio 2011, la data limite entro cui la Provincia, in assenza del Comune capoluogo di provincia, convoca i Comuni dell'ambito per la scelta della stazione appaltante e da cui decorrono i termini temporali per un eventuale intervento della Regione, disciplinati dall'articolo 3 del medesimo decreto 226/11.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4, del decreto-legge 69/13 prevede una disciplina integrativa per lo svolgimento delle gare di distribuzione del gas naturale;
- l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 69/13 prevede, con riferimento alle gare d'ambito di cui al primo periodo di applicazione che, nel caso di scadenza dei termini di cui al sopra citato articolo 3, del decreto 226/11, aventi carattere perentorio, la Regione con competenza sull'ambito avvii la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto legislativo 164/00;
- l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 69/13 prevede inoltre che le date limite di cui all'Allegato 1, del decreto 226/11 relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento del medesimo Allegato 1 che fossero già scadute o in scadenza entro il mese di ottobre 2013, siano prorogate di 4 mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui all'articolo 3 del decreto n. 226/11 relativi alla mancata nomina della stazione appaltante;
- l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 69/13 prevede che, decorsi 4 mesi dalla scadenza dei termini di cui al citato comma 2 del medesimo decreto senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Regione, intervenga per dare avvio alla gara, nominando un commissario *ad acta*;
- l'articolo 4, comma 5, del medesimo decreto-legge 69/13 prevede che, nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto 226/11, come modificati dal comma 3, del decreto-legge 69/13, il venti per cento degli oneri di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto 226/11 ad essi spettanti a seguito della gara, siano versati dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità in uno specifico capitolo della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, per essere destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente;
- l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 prevede che i termini di scadenza previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 69/13 siano prorogati di ulteriori quattro mesi;
- il medesimo articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 prevede che le date limite di cui all'Allegato 1, del decreto 226/11 relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso Allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo decreto 226/11, siano prorogati di quattro mesi.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 145/13 stabilisce che, al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di

distribuzione del gas naturale previste dal decreto 226/11, i gestori uscenti anticipino alle stazioni appaltanti l'importo equivalente al corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità con la deliberazione 407/2012/R/gas e la deliberazione 230/2013/R/gas;

- il medesimo articolo 1, comma 16-*quater* del decreto-legge 145/13 prevede che la corresponsione di tali importi sia effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante di cui all'articolo 2, del decreto 226/11 e sia rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 prevede che, qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
- l'Autorità, nella segnalazione 58/2014/I/gas, ha evidenziato i costi, in termini di gestione amministrativa delle verifiche sui valori di rimborso da parte dell'Autorità, considerando che i Comuni metanizzati sono oltre settemila e che per ciascuno di essi deve essere determinato il valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 5/2014/R/com, ha avviato procedimenti finalizzati alla formazione di provvedimenti ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 145/13, ora convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9, per quanto di competenza dell'Autorità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti, integrativi rispetto a quelli adottati nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 77/2012/R/gas, attuativi delle disposizioni previste in materia di affidamento delle concessioni per il servizio di concessione dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 69/13;
- prevedere che le attività connesse all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 16, e articolo 1, comma 16-*quater* del decreto-legge 145/13, in materia di gare per l'affidamento delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale, confluiscono nel procedimento di cui al precedente punto;
- in relazione all'esigenza di contenimento dei costi dell'azione amministrativa, prevedere che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13, in materia di valutazione dei valori di rimborso che risultino maggiori del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di

località calcolate nella regolazione tariffaria, siano sviluppate metodologie di analisi parametrica e di analisi per indici

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti, integrativi rispetto a quelli adottati nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 77/2012/R/gas, attuativi delle disposizioni previste in materia di affidamento delle concessioni per il servizio di distribuzione dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 69/13;
2. di far confluire nel procedimento di cui al precedente articolo 1 le attività connesse all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 16, e dell'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 145/13;
3. di prevedere che al fine di adempiere a quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 possano essere sviluppate metodologie di analisi parametrica e per indici;
4. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
5. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti attuativi degli adempimenti;
6. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità per i seguiti di competenza;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni